



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

PROVINCIA DI TORINO
Via Reano, 3 – CAP 10090 – P. IVA/C.F. 03901620017 - TEL. 0119329306
FAX 0119329309 – E-mail: urbanistica@comune.buttiglieraalta.to.it

UFFICIO TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA ED URBANISTICA

Piano comunale di ricognizione ed alienazione del patrimonio immobiliare ai sensi art. 16 bis L.R. 56/1977

Procedimento di VAS – Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione

Provvedimento di verifica
articolo 12 D.Lgs 152/2006
allegato II punto 3 D.G.R. 9.6.2008 n. 12-8931

Premesso che:

L'Amministrazione Comunale, in ordine ai propri obiettivi e indirizzi di programmazione urbanistica/edilizia e di organizzazione e gestione del territorio nel pubblico interesse, nonché, al fine di rendere più flessibile e dinamico il Piano Regolatore Generale Comunale, pur salvaguardandone la matrice originaria, intende procedere con una Variante al P.R.G.C. ai sensi art. 16 bis L.R. 56/1977 nell'ambito del Piano Comunale di ricognizione ed alienazione del patrimonio immobiliare.

La suddetta Variante parziale si compone di:

- Relazione illustrativa;
- Relazione illustrativa verifiche urbanistiche;
- Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- Relazione geologico tecnica;
- Norme tecniche di attuazione vigenti;
- Norme tecniche di attuazione con modifiche in variante;
- Tavola Tav. 37.1, P.R.G.C. vigente "Azzonamento Ferriera";
- Tavola Tav. 37.1, P.R.G.C. con modifiche in variante "Azzonamento Ferriera".

In relazione ai contenuti della Variante occorre procedere in materia di VAS ai sensi D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda, L.R. 40/1998, D.G.R. del 09.06.2008 n. 12-8931 e articolo 16 bis comma 5 L.R. 56/1977 con la verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione.

Con D.G.C. n. 147 del 06.11.2012 si è provveduto ad istituire ai sensi articoli 7 e 23 L.R. 40/1998:

- l'Organo Tecnico Comunale quale Autorità competente in materia ambientale di valutazione di piani, programmi e progetti ai sensi D.Lgs. 152/2006;
- l'Ufficio di Deposito Progetti presso l'Area Urbanistica e Edilizia privata.

Dato atto che:

- l'Autorità procedente all'approvazione della Variante è l'Area Urbanistica e Edilizia privata;
- l'Autorità competente in materia di VAS è l'Organo Tecnico Comunale istituito presso l'Area Urbanistica e Edilizia privata e costituito da:
 - il Responsabile Area Urbanistica e Edilizia privata o suo delegato con funzione di Presidente;
 - il Responsabile Area Lavori pubblici o suo delegato;
 - Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico ai sensi L.R. 32/2008.

Al fine di garantire il principio di estraneità dei soggetti coinvolti, qualora il Responsabile Area Urbanistica – Edilizia privata sia redattore e firmatario del piano, programma o progetto da esaminare o sia Responsabile del Procedimento urbanistico, l'Organo Tecnico Comunale sarà così composto:

- il Segretario Comunale o suo delegato con funzione di Presidente;
- il Responsabile Area Lavori pubblici o suo delegato;
- Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico ai sensi L.R. 32/2008.

Considerato che è stata convocata apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 L.241/1990 in data 18.03.2014 con nota del Responsabile dell'Area Urbanistica - Edilizia Privata e del Procedimento del 13.03.2014 prot. 2516, per esaminare la Variante al P.R.G.C. ai sensi art. 16 bis L.R. 56/1977 nell'ambito del Piano Comunale di ricognizione ed alienazione del patrimonio immobiliare al fine del Procedimento di VAS – Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione e di acquisire i pareri necessari per l'elaborazione della relativa Relazione tecnica in materia di VAS.

Dato atto che si è provveduto a pubblicare apposito Avviso di Avvio del procedimento in 13.03.2014 prot. 2516 di verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione in materia di VAS della Variante in oggetto, mediante pubblicazione su:

- Albo pretorio dal 13.3.2014 al 12.4.2014;
- Sito web comunale.

* * *

Visto il **verbale in data 18.03.2014** della suddetta Conferenza di Servizi, dal quale si rileva:

- Enti/professionisti convocati:
 - REGIONE PIEMONTE
Copianificazione Urbanistica
Area Metropolitana
 - REGIONE PIEMONTE
Valutazione Piani e Programmi
 - REGIONE PIEMONTE
Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
 - REGIONE PIEMONTE
Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Torino
 - REGIONE PIEMONTE
Opere Pubbliche
 - PROVINCIA DI TORINO
Urbanistica
 - PROVINCIA DI TORINO
Valutazione Impatto Ambientale
 - SOPRINTENDENZA
per i Beni architettonici e per il Paesaggio del Piemonte
 - SOPRINTENDENZA
per i Beni archeologici del Piemonte
 - ARPA
 - ASL TO3
 - Autorità di Bacino del fiume Po
 - Organo Tecnico Comunale
 - arch. Enrico Bonifetto
Studio Tecnico Associato
 - geol. Giuseppe Genovese
Studio Genovese & Associati
 - dott.ssa Renata Curti
Studio Tekne di Martina e Associati.
- Enti/professionisti presenti:
 - arch. Enrico Bonifetto
 - dott.ssa Renata Curti
- Sono pervenute le seguenti note:
 - REGIONE PIEMONTE – Settore Valutazione Piani e Programmi ha prodotto nota in data 25/06/2013 prot. 6274;
 - PROVINCIA DI TORINO - Servizio Valutazione Impatto Ambientale ha prodotto nota in data 25/06/2013 prot. 6300.
- Nel merito:
 - **REGIONE PIEMONTE – Settore Valutazione Piani e Programmi**, non partecipa alla riunione per precedenti impegni.
 - **PROVINCIA DI TORINO - Servizio Valutazione Impatto Ambientale:**

In materia di assoggettabilità alla VAS, gli interventi previsti nella presente Variante non determinano ricadute territoriali significative dal punto di vista ambientale e pertanto la Variante in oggetto, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.12-8931 del 9 giugno 2008, **non deve essere assoggettata alla successiva fase di valutazione ambientale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e smi.**

In tale ambito, vengono evidenziate osservazioni in merito ad aspetti sulle problematiche ambientali.

- Nel merito:
 - a seguito delle osservazioni contenute nel sopracitato parere della **Provincia di Torino**, occorre integrare le N.T.A. e la Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS.

Visto il **verbale n. 2** in data 28/03/2014 della suddetta Conferenza di Servizi, dal quale si rileva:

- Sono pervenuti i seguenti pareri:
 - **ARPA** ha prodotto nota in data 24/03/2014 prot. 2971:
In materia di assoggettabilità alla VAS, gli interventi previsti nella presente Variante non determinano ricadute territoriali significative dal punto di vista ambientale e pertanto la Variante in oggetto, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.12-8931 del 9 giugno 2008, **non deve essere assoggettata alla successiva fase di valutazione ambientale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e smi.**
In tale ambito, vengono evidenziate osservazioni in merito ad aspetti sulle problematiche ambientali.
 - **REGIONE PIEMONTE – Settore Valutazione Piani e Programmi** ha prodotto nota in data 28/03/2014 prot. 3126:
In materia di assoggettabilità alla VAS, gli interventi previsti nella presente Variante non determinano ricadute territoriali significative dal punto di vista ambientale e pertanto la Variante in oggetto, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.12-8931 del 9 giugno 2008, **non deve essere assoggettata alla successiva fase di valutazione ambientale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e smi.**
In tale ambito, vengono evidenziate osservazioni in merito ad aspetti sulle problematiche ambientali.
- Nel merito:
 - a seguito delle osservazioni contenute nei sopracitati pareri **ARPA e della REGIONE PIEMONTE – Settore Valutazione Piani e Programmi**, occorre integrare le N.T.A. e la Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS.

* * *

Viste le N.T.A. e la Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS aggiornate, che recepiscono le prescrizioni contenute nei verbali della Conferenza di Servizi.

Rilevato che la **REGIONE PIEMONTE – Settore Valutazione Piani e Programmi, la Provincia di Torino Servizio Valutazione Impatto Ambientale e l'ARPA** in materia di assoggettabilità alla VAS hanno ritenuto che gli interventi previsti nella presente Variante non determinano ricadute territoriali significative dal punto di vista ambientale e pertanto la Variante in oggetto, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.12-8931 del 9 giugno 2008, **non deve essere assoggettata alla successiva fase di valutazione ambientale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e smi.**

Valutata la tipologia e i contenuti della Variante al P.R.G.C. ai sensi art. 16 bis L.R. 56/1977 nell'ambito del Piano Comunale di ricognizione ed alienazione del patrimonio immobiliare.

Valutate sufficienti le osservazioni contenute nei pareri sopracitati a garantire che la Variante in oggetto non produca incremento significativo degli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del PRGC Vigente.

Rilevato che, in relazione ai contenuti della Variante in oggetto e al contesto ambientale interessato, non paiono sussistere criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della Fase di Valutazione della procedura di VAS.

Ciò premesso,

l'Organo Tecnico Comunale determina:

- Di escludere ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs 152/2006 e della D.G.R. 9.6.2008 n. 12-8931 la Variante al P.R.G.C. ai sensi art. 16 bis L.R. 56/1977 nell'ambito del Piano Comunale di ricognizione ed alienazione del patrimonio immobiliare dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per le motivazioni espresse in narrativa.
- Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento per 30 giorni all'Albo pretorio e sul sito web comunale.
- Di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto

Buttiglieria Alta, 28/03/2014

**Il Segretario Comunale
e Presidente dell'Organo Tecnico Comunale**
Dott.ssa Laura Lauria

**Il Responsabile
Area Lavori pubblici**
geom. Giovanni De Vecchis

**Il Responsabile
del Procedimento Paesaggistico ai sensi L.R. 32/2008**
geom. Daniele Candelo